

R.g. Lav. n. [REDACTED]

Nella causa iscritta al R.G.L. n. [REDACTED] promossa da:

[REDACTED], rappresentata e difesa dall'Avv. NATALE VALERIO ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo in Vibo Valentia, Via Popilia, n. 5 come da delega in calce al ricorso introduttivo;

- PARTE RICORRENTE -

C O N T R O

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO (C.F. 97613140017) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1, c.p.c., dalla dott.ssa Tecla Rivero (Dirigente del Ministero), dalla dott.ssa Chiara Coppolino (funzionario del Ministero) e la dott.ssa Elisa Cesareo (dipendente del Ministero), legalmente domiciliato presso l'Ufficio Scolastico Provinciale di Torino, in Via Coazze, n. 18 come da memoria difensiva;

- PARTE CONVENUTA -

All'esito della camera di consiglio, non essendo presenti le parti, il Giudice pronuncia la seguente sentenza contestuale, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.



REPUBBLICA ITALIANA

In Nome del Popolo Italiano

Il Tribunale Ordinario di Ivrea

Sezione civile – area Lavoro

Con ricorso depositato in data 4.07.2022, la signora [REDACTED] ha convenuto in giudizio il Ministero dell'Istruzione e del Merito, affermando di essere docente precaria inserita nelle GPS per la provincia di Torino della scuola secondaria di II grado e di aver stipulato nel corso degli anni scolastici 2020/21 e 2021/22 contratti di supplenza fino al termine delle attività didattiche per 18 ore di cattedra, posto di sostegno, presso [REDACTED] di non aver usufruito dell'erogazione della somma di euro 500 annui di cui all'art. 1 comma 121 della legge n. 107/2015 e pedissequo DPCM del 23.09.2015, finalizzati all'acquisito di beni e

anni di lavoro a titolo di risarcimento del danno in forma specifica, esperibile anche in materia contrattuale.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014 e successive modificazioni, applicando lo scaglione per le controversie in materia di lavoro dal valore fino ad euro 1.100,00, omessa la fase istruttoria e tenuto conto della serialità del contenzioso. Va infine accolta la domanda di distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c. formulata dall'Avv. Natale.

p.q.m.

Visto l'art. 429 c.p.c.;

definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa;

accerta e dichiara il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la carta elettronica del docente di cui all'art. 1 Legge n. 107/2015 per gli anni scolastici 2020/21 e 2021/22;

condanna il Ministero ad erogare il suddetto beneficio;

condanna il Ministero convenuto a rimborsare alla ricorrente le spese di lite sostenute nel presente giudizio che liquida in [REDACTED] oltre il 15% per spese forfettarie, iva e cpa e rimborso del contributo unificato con distrazione in favore dell'Avv. Natale.

Ivrea, 15/02/2023

Il giudice del Lavoro
Dott.ssa Federica Fabaro

